



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021
(OR. en)

5198/21
ADD 2

Fascicolo interistituzionale:
2020/0381 (NLE)

UK 6

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI

ARTICOLO 1

Presidente

1. L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.
2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo.
3. Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del consiglio di partenariato. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati.

ARTICOLO 2

Segretariato

Il segretariato del consiglio di partenariato ("segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.

L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del consiglio di partenariato rispettivamente per l'Unione e per il Regno Unito. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.

ARTICOLO 3

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di partenariato sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito presenta una richiesta di riunione tramite il segretariato, il consiglio di partenariato si adopera per riunirsi entro 30 giorni da tale richiesta, o prima, nei casi previsti dal presente accordo.
2. Il consiglio di partenariato si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente.

3. In deroga al paragrafo 2 i copresidenti possono concordare che una riunione del consiglio di partenariato si tenga in videoconferenza o teleconferenza.

ARTICOLO 4

Partecipazione alle riunioni

1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione.
2. Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del consiglio di partenariato affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

ARTICOLO 5

Documenti

Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del consiglio di partenariato.

ARTICOLO 6

Corrispondenza

1. L'Unione e il Regno Unito trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.
3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5.

ARTICOLO 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

3. Almeno cinque giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio.
4. Il consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, per consenso può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio.
5. Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi 1, 2 e 3 al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso.

ARTICOLO 8

Verbali

1. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro sette giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.
2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
 - a) i documenti presentati al consiglio di partenariato;

- b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione.
4. Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne autenticano due esemplari mediante l'apposizione della loro firma. L'Unione e il Regno Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione.

ARTICOLO 9

Decisioni e raccomandazioni

1. Tra una riunione e l'altra, il consiglio di partenariato può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del consiglio di partenariato. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del consiglio di partenariato. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del consiglio di partenariato a norma dell'articolo 8.
2. Nei casi in cui il consiglio di partenariato adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini "decisione" o "raccomandazione" rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione.
3. Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato specificano la data da cui hanno effetto.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato sono redatte in duplice copia nelle lingue facenti fede e firmate dai copresidenti e il segretariato le trasmette all'Unione e al Regno Unito immediatamente dopo la firma. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma.

ARTICOLO 10

Trasparenza

1. I copresidenti possono concordare che il consiglio di partenariato si riunisca in seduta pubblica.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di partenariato nelle rispettive Gazzette ufficiali o online.
3. Se l'Unione o il Regno Unito presenta al consiglio di partenariato informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.
4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del consiglio di partenariato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 11

Lingue

1. Le lingue ufficiali del consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito.
2. La lingua di lavoro del consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il consiglio di partenariato delibera in base a documenti redatti in inglese.
3. Il consiglio di partenariato adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione del presente accordo nelle lingue dei testi facenti fede del presente accordo. Tutte le altre decisioni del consiglio di partenariato, comprese quelle che modificano il presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 12

Spese

1. L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del consiglio di partenariato.

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del consiglio di partenariato durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione.
4. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma dell'articolo 11, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

ARTICOLO 13

Comitati

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, ai comitati si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 1 a 12.
2. I comitati informano il consiglio di partenariato del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al consiglio di partenariato sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione.

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

NOTA 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3 di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3 si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

NOTA 2

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3 si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative.
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3 si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "sezione", una sezione del sistema armonizzato;
 - b) "capitolo", le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

- c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; e
- d) "sottovoce", le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti:

"CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di un capitolo (livello a 2 cifre del sistema armonizzato) diverso da quello del prodotto (cioè un cambiamento di capitolo);

"CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce);

"CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una sottovoce (livello a 6 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di sottovoce).

NOTA 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

1. L'articolo 39 del presente accordo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio 1: quando la regola per i bulldozer (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.

Esempio 2: quando la regola per la voce 35.05 (destrina e altri amidi e fecole modificati; colle a base di amidi o di fecole ecc.) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 11.08 (amidi e fecole, inulina), quali i materiali del capitolo 10 (cereali), non è limitato.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

NOTA 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
- b) per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende
 - i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
 - ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:

A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e

B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

iii) ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;

c) per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{MaxNOM (\%)} = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

d) per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

NOTA 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) per "procedimenti biotecnologici" si intende
 - i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
 - ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

- b) per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

- c) per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
 - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
 - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) per "distillazione" si intende
- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e
 - ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

- e) per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e
- h) per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;

- v) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- vi) vettori usati in processi di separazione; o
- vii) usi di tipo nucleare.

NOTA 6

Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 3

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

- a) per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
- b) per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

- c) per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
- d) per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

NOTA 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
 - a) seta;
 - b) lana;

- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- l) cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;
- o) filamenti conduttori elettrici;

- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;
- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;
- ee) fibre di vetro; e
- ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:

- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
- b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

NOTA 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.
2. I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.

Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3 dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3 fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

NOTA 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI VEGETALI
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 7	Ortaggio o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci
07.01-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui: - tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
13.01-13.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 14	Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
15.11-15.15	CTSH
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1601.00-1604.18	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti ¹ .
1604.19	CC
1604.20	
- Preparazioni di surimi:	CC
- Altri	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti ² .
1604.31-1605.69	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
17.03	CTH

¹ Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (*Sarda* spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

² Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere *Euthynnus* (tranne interi o in pezzi) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
17.04	
- Preparazione detta "cioccolato bianco"	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b) <ul style="list-style-type: none"> i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- Altri	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
1806.10	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1806.20-1806.90	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b) <ul style="list-style-type: none"> i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01-19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01-21.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2103.10 2103.20 2103.90	CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie.
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
21.04-21.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
22.01-22.06	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
22.07	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
22.08-22.09	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
2302.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303.20-2308.00	CTH
23.09	CTH, a condizione che: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capitolo 11, e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti.
2402.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
24.03	CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
27.10	CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.
27.11-27.15	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.43-2905.44	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60.
2905.45	CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.49-2942	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
31.05	
-Nitrato di sodio -Calcio cianammide -Solfato di potassio -Solfato di potassio e di magnesio	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
-Altri	<p>CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 40 % (EXW).</p>
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
32.01-32.15	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW).</p>
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
33.01	<p>CTSH;</p> <p>reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW).</p>
3302.10	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
33.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
33.04 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01-35.04	CTH, eccetto da materiali non originari del capitolo 4.
35.05	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3809.10	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05.
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3824.60	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.71-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.16-39.19	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
39.21-39.22	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3923.10-3923.50	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3923.90-3925.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.26	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01-40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati.
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VIII	PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49.
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
4114.10	CTH
4114.20	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
41.15	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
4301.10-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI): CARTA E SUE APPLICAZIONI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 2.
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
-Cardata o pettinata	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
- Altri	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06	
- Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
- Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.
56.01	Filatura o incollaggio di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura o all'incollaggio; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.02	
- Feltri all'ago	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; - le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o - i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;</p> <p>o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.</p>
- Altri	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto;</p> <p>o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.</p>
5603.11-5603.14	<p>Produzione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o - sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; <p>in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.</p>
5603.91-5603.94	<p>Produzione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o - filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; <p>in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
5604.10	Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.06	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o floccaggio insieme alla tintura.
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
57.01-57.05	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>"tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>o</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.</p>
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa;</p> <p>o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.05	CTH
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa;</p> <p>o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>
58.10	<p>Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.11	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting";</p> <p>tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>"tufting" insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura;</p> <p>tessitura insieme alla stampa;</p> <p>o</p> <p>stampa (operazione indipendente).</p>
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione;</p> <p>o</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.</p>
59.02	
- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili	Tessitura.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.
59.05	
- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.06	
- Stoffe a maglia	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.08	
- Reticelle a incandescenza, impregnate	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.
- Altri	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;</p> <p>o</p> <p>spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.</p>
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa;</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa;</p> <p>tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.</p>
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
61.01-61.17	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
Capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.04	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.06	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.09	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.10	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.11	
- Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
- Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.13-62.14	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.16	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.17	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci stracci
63.01-63.04	
- Di feltro o di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri - Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
- Di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40 % (EXW).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
63.09-63.10	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.
64.06	CTH
Capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.13	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10.
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.06	
- Greggi	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere	Produzione da metalli preziosi greggi non originari.
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.08	
- Greggi	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere	Produzione da metalli preziosi greggi non originari.
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
- Greggi	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere	Produzione da metalli preziosi greggi non originari.
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06.
72.08-72.17	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
72.18	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23.
72.24	CTH
72.25-72.29	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
73.03	CTH
73.04-73.06	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.
73.07	
- Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	CTH
73.08	CTH, eccetto da materiali non originari della sottovoce 7301.20.
7309.00-7315.19	CTH
7315.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
7315.81-7326.90	CTH
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
74.09-74.19	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio.
76.02	CTH
76.03-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW) ¹ .
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH

¹ Alcuni prodotti di alluminio possono essere considerati originari nell'ambito di norme di origine alternative specifiche per prodotto con quote annuali di cui all'allegato 4.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8205.90	CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.06	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI TALI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW).
84.09-84.12	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8413.11-8415.10	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8415.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8415.81-8415.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.16-84.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.21	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.22-84.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.25-84.30	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.44-84.47	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.56-84.65	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.70-84.72	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.73-84.78	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.10-8479.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.60-8479.82	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.89	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.80	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.82-84.87	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di tali apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.03-85.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.07	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
<p>- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro,</p> <p>spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04</p>	<p>CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 30 % (EXW)¹.</p>

¹ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 35 % (EXW) ¹
- Altri	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.08-85.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.19-85.21	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW).

¹ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.22-85.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.25-85.27	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.28-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.35-85.37	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW).
8538.10-8541.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8542.31-8542.39	CTH; i materiali non originari sono sottoposti a diffusione; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8542.90-8543.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVII	VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori
87.01	MaxNOM 45 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.02-87.04	
<p>- Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");</p> <p>- Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione</p>	MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari ¹ .
- Altri	MaxNOM 45 % (EXW) ² .
87.05-87.07	MaxNOM 45 % (EXW).
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

¹ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

² Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
87.12	MaxNOM 45 % (EXW).
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
88.01-88.05	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 91	Orologeria
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 93	Armi, munizioni loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
94.01-94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 96	Merci e prodotti diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
96.06-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE
ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3, entro i limiti del contingente annuo applicabile.
2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'allegato 4".
3. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.
4. Nel Regno Unito la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta all'autorità doganale di detto Stato, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile nel Regno Unito.

5. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.

SEZIONE 1

Assegnazione di contingenti annui per le conserve di tonno

Classificazione del sistema armonizzato (2017)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto)	Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto)
1604.14	Preparazioni o conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (<i>Sarda</i> spp.), interi o in pezzi (tranne macinati)	CC	3 000 tonnellate	3 000 tonnellate
1604.20	Altre preparazioni e conserve di pesci			
	di tonno, tonnetto striato o di altri pesci del genere <i>Euthynnus</i> (tranne interi o in pezzi)	CC	4 000 tonnellate	4 000 tonnellate
	di altri pesci	-	-	-

SEZIONE 2

Assegnazione di contingenti annui per i prodotti di alluminio¹

Tabella 1 — Contingenti applicabili dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023

Classificazione del sistema armonizzato (2017)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto)	Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto)
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16	Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)	CTH	95 000 tonnellate	95 000 tonnellate
76.05	Fili di alluminio	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04		
76.07	Fogli e nastri sottili di alluminio	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06		

¹ I quantitativi indicati in ciascuna tabella della sezione 2 sono l'insieme dei quantitativi contingentali disponibili (rispettivamente per le esportazioni dall'Unione nel Regno Unito e per le esportazioni dal Regno Unito nell'Unione) per tutti i prodotti elencati in tale tabella.

Tabella 2 — Contingenti applicabili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

Classificazione del sistema armonizzato (2017)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto)	Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto)
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16	Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)	CTH	72 000 tonnellate	72 000 tonnellate
76.05	Fili di alluminio	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04		
76.07	Fogli e nastri sottili di alluminio	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06		

Tabella 3 — Contingenti applicabili dal 1° gennaio 2027 in poi

Classificazione del sistema armonizzato (2017)	Descrizione del prodotto	Regola specifica per prodotto alternativa	Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto)	Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto)
76.04	Barre e profilati di alluminio	CTH	57 500 tonnellate	57 500 tonnellate
76.06	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	CTH		
76.07	Fogli e nastri sottili di alluminio	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06		

Riesame dei contingenti per i prodotti di alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3

1. Non prima di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e non prima di 5 anni dal completamento di qualsiasi riesame di cui al presente paragrafo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina i contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.

2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
 3. Sulla base dei risultati di un riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione per aumentare o mantenere la quantità, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.
-

REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO
PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI

SEZIONE 1

Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall'entrata in vigore del presente accordo
fino al 31 dicembre 2023

1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2023.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023
85.07	
- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTSH; assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari; o MaxNOM 70 % (EXW)

<p style="text-align: center;">Colonna 1</p> <p style="text-align: center;">Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica</p>	<p style="text-align: center;">Colonna 2</p> <p style="text-align: center;">Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023</p>
<p>- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04</p>	<p>CTH; o MaxNOM 70 % (EXW)</p>
<p>87.02-87.04</p>	
<p>- Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi");</p> <p>- Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");</p> <p>- Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione</p>	<p>MaxNOM 60 % (EXW)</p>

SEZIONE 2

Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Colonna 1	Colonna 2
Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
85.07	
- Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 40 % (EXW)
- Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 50 % (EXW)

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
87.02-87.04	
<ul style="list-style-type: none"> - Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); - Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, ricaricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione 	MaxNOM 55 % (EXW)

SEZIONE 3

Riesame delle regole specifiche per prodotto per la voce 85.07

1. Non prima di 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'allegato 3.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili relative ai mercati delle parti, quali la disponibilità di materiali originari sufficienti e idonei, l'equilibrio tra domanda e offerta e altre informazioni pertinenti.
3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione volta a modificare le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'allegato 3.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

1. Il contenuto della dichiarazione del fornitore è stabilito nel presente allegato.
2. Tranne nei casi di cui al punto 3, il fornitore compila una dichiarazione del fornitore per ciascuna spedizione di prodotti nella forma prevista nell'appendice 6-A e la allega alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
3. Il fornitore che rifornisce regolarmente un particolare cliente di prodotti per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione possono stabilire le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma prevista nell'appendice 6-B e descrive i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore cessa di applicarsi ai prodotti forniti.

4. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1. Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti. (Luogo e data)

.....
(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

..... (Firma)⁽⁶⁾

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè di pagina non devono essere tuttavia riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a⁽⁴⁾, dichiaro che:

1. Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata]

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti

da a

..... (5)

Mi impegno a informare immediatamente (4)

qualora la dichiarazione cessi di essere valida.

..... (Luogo e data)

.....
(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

..... (Firma)⁽⁶⁾

Note

- (1) Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli.
- (2) Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario.

Esempi:

Una delle regole per gli indumenti del capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte utilizza tessuti importati dall'altra parte e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente che il fornitore in quest'ultima parte descriva nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce SA 72.17 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (3) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito.

- (4) Nome e indirizzo del cliente.
- (5) Indicare le date.
- (6) Questo campo può contenere, ove opportuno, una firma elettronica, un'immagine scansionata o un'altra rappresentazione visiva della firma manoscritta del firmatario, anziché la firma originale.

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine di cui all'articolo 56 del presente accordo è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Versione croata

Versione ceca

Versione danese

Versione neerlandese

Versione inglese

Versione estone

Versione finlandese

Versione francese

Versione tedesca

Versione greca

Versione ungherese

Versione italiana

Versione lettone

Versione lituana

Versione maltese

Versione polacca

Versione portoghese

Versione rumena

Versione slovacca

Versione slovena

Versione spagnola

Versione svedese

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾)
dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... ⁽³⁾ origine preferenziale.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

-
- (1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- (2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.
- (4) Luogo e data possono essere omissi se già contenuti nel documento stesso.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 87, LETTERA d)

I criteri di cui all'articolo 87, lettera d), del presente accordo sono i seguenti:

- a) informazioni rese disponibili dalla parte esportatrice al fine di ottenere l'autorizzazione all'importazione di un determinato prodotto nella parte importatrice a norma dell'articolo 75 del presente accordo;
- b) esito degli audit e delle verifiche effettuati dalla parte importatrice a norma dell'articolo 79 del presente accordo;
- c) frequenza e gravità dei casi di non conformità rilevati dalla parte importatrice sui prodotti della parte esportatrice;
- d) precedenti degli operatori esportatori per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni della parte importatrice; e
- e) valutazioni scientifiche disponibili e qualsiasi altra informazione pertinente relativa al rischio associato ai prodotti.

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "WP.29": Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE");
 - b) "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;

- c) "accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;
- d) "regolamenti ONU": i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958;
- e) "GTR": un regolamento tecnico mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998;
- f) "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
- g) "omologazione": la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
- h) "certificato di omologazione": il documento con cui un'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente.

2. I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 2

Prodotti interessati

Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)¹ e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito denominati "prodotti contemplati").

ARTICOLO 3

Obiettivi

Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) eliminare e prevenire gli inutili ostacoli tecnici agli scambi bilaterali;
- b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;
- c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate su sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29;

¹ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, dell'11 luglio 2017.

- d) rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- e) promuovere elevati livelli di protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente; e
- f) mantenere la cooperazione su questioni di reciproco interesse al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

ARTICOLO 4

Norme internazionali pertinenti

Le parti riconoscono che il WP.29 è l'organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato.

ARTICOLO 5

Convergenza normativa basata sulle norme internazionali pertinenti

1. Le parti non introducono né mantengono in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che divergano dai regolamenti ONU o dai GTR nei settori disciplinati da tali regolamenti o dai GTR, anche qualora i pertinenti regolamenti ONU o i GTR non siano stati completati, ma il loro completamento sia imminente, a meno che non sussistano validi motivi che dimostrino che uno specifico regolamento ONU o un GTR sia uno strumento inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti, per esempio, nei settori della sicurezza stradale o della tutela dell'ambiente o della salute umana.
2. La parte che introduca regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni divergenti rispetto a quanto specificato al paragrafo 1 individua, su richiesta dell'altra parte, le parti dei regolamenti tecnici, delle marcature o delle procedure di valutazione della conformità interni sostanzialmente divergenti dai pertinenti regolamenti ONU o GTR, e motiva tale divergenza.
3. Ciascuna parte valuta sistematicamente l'opportunità di applicare i regolamenti ONU adottati dopo l'entrata in vigore del presente accordo e informa l'altra parte di qualsiasi modifica riguardante l'attuazione di tali regolamenti ONU nei rispettivi ordinamenti giuridici interni conformemente al protocollo istituito a norma dell'accordo del 1958 e in linea con gli articoli 8 e 9.

4. Nella misura in cui una parte abbia introdotto o mantenga in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che divergano dai regolamenti ONU o dai GTR, come consentito dal paragrafo 1, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni a intervalli regolari, preferibilmente non superiori a cinque anni, al fine di aumentarne la convergenza con i pertinenti regolamenti ONU o GTR. Al momento di riesaminare i propri regolamenti tecnici, le proprie marcature e le proprie procedure di valutazione della conformità interni, ciascuna parte valuta se sussistono ancora le motivazioni alla base della divergenza. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte.

5. Le parti non introducono né mantengono in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che abbiano l'effetto di vietare o limitare l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati a norma dei regolamenti ONU, per i settori disciplinati da tali regolamenti ONU, o aumentare gli oneri connessi a tale importazione e messa in servizio, tranne qualora tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni siano esplicitamente previsti da detti regolamenti ONU.

ARTICOLO 6

Omologazione e vigilanza del mercato

1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici, alle proprie marcature e alle proprie procedure di valutazione della conformità interni i prodotti che siano oggetto di un certificato di omologazione ONU valido, senza imporre ulteriori prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità alle prescrizioni previste dal pertinente certificato di omologazione ONU. Nel caso delle omologazioni di veicoli, l'omologazione internazionale globale dell'ONU di un tipo di veicolo di carattere universale (U-IWVTA) è considerata valida in relazione alle prescrizioni contemplate dall'U-IWVTA. I certificati di omologazione ONU rilasciati da una parte possono essere considerati validi solo se tale parte ha aderito ai pertinenti regolamenti ONU.
2. Ciascuna parte è tenuta ad accettare solo certificati di omologazione ONU validi rilasciati a norma dell'ultima versione dei regolamenti ONU cui ha aderito.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU valida:
 - a) per i veicoli completi, una dichiarazione di conformità dell'ONU che certifichi la conformità a una U-IWVTA;
 - b) per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto; o

- c) per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione ONU, un certificato di omologazione ONU valido.
4. Ai fini dell'esecuzione della vigilanza del mercato, le autorità competenti di una parte possono verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso:
- a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o
 - b) ai regolamenti ONU rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU valido, nel caso di accessori e parti.

Tali verifiche sono effettuate mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, a seconda dei casi.

5. Le parti si adoperano per cooperare nel settore della vigilanza del mercato al fine di favorire l'individuazione e la risoluzione delle non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti.

6. Una parte può adottare tutte le misure appropriate in relazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti che presentino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, o che non siano altrimenti conformi alle prescrizioni applicabili. Tali misure possono comprendere il divieto o la limitazione della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione, o il loro ritiro dal mercato o richiamo. La parte che prende o mantiene in vigore tali misure ne informa senza indugio l'altra parte e, su richiesta di quest'ultima, giustifica l'adozione delle misure.

ARTICOLO 7

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna delle due parti rifiuta o limita l'accesso al proprio mercato di un prodotto contemplato dal presente allegato e omologato dalla parte esportatrice, adducendo come motivazione il fatto che esso incorpori una nuova tecnologia o caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, tranne qualora possa dimostrare di disporre di validi motivi per ritenere che questa nuova tecnologia o caratteristica comporti rischi per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente.

2. La parte che decida di rifiutare l'accesso al proprio mercato o imponga il ritiro dal proprio mercato di un prodotto dell'altra parte contemplato dal presente allegato adducendo come motivazione il fatto che tale prodotto incorpori una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente notifica senza indugio tale decisione all'altra parte e all'operatore o agli operatori economici interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione per la decisione.

ARTICOLO 8

Cooperazione

1. Per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali di veicoli a motore, loro parti e accessori e per prevenire problemi di accesso al mercato, garantendo nel contempo la salute umana, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, le parti si adoperano per cooperare e scambiarsi informazioni, ove opportuno.
2. I settori di cooperazione di cui al presente articolo possono comprendere in particolare:
 - a) lo sviluppo e l'introduzione di regolamenti tecnici o delle norme connesse;
 - b) lo scambio, nella misura del possibile, di ricerche, informazioni e risultati collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti sulla sicurezza dei veicoli o delle norme connesse, alle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e alle tecnologie emergenti per veicoli;

- c) lo scambio delle informazioni disponibili sull'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e su casi di non conformità ai regolamenti tecnici; e
- d) la promozione di una maggiore armonizzazione internazionale delle prescrizioni tecniche attraverso strumenti multilaterali, come l'accordo del 1958 e l'accordo del 1998, anche attraverso la cooperazione nella pianificazione di iniziative a sostegno di tale armonizzazione.

ARTICOLO 9

Gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti

1. Un gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel monitoraggio e nel riesame dell'attuazione del presente allegato e nel garantirne il corretto funzionamento.
2. I compiti del gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti sono i seguenti:
 - a) discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte;
 - b) facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 8;

- c) condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e
- d) mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato.

MEDICINALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità": un'autorità di una parte di cui all'appendice 12-A;
- b) "buone prassi di fabbricazione" o "BPF": la parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati conformemente a norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e stabilite nell'autorizzazione all'immissione in commercio o nelle specifiche del prodotto applicabili, di cui all'appendice 12-B;

- c) "ispezione": una valutazione di un centro di fabbricazione volta a determinare se detto centro di fabbricazione operi secondo le buone prassi di fabbricazione e/o gli impegni assunti nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto, effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della parte interessata e comprendente ispezioni precedenti e successive all'immissione in commercio;
- d) "documento ufficiale relativo alle BPF": un documento rilasciato da un'autorità di una parte a seguito dell'ispezione di un centro di fabbricazione, comprendente, per esempio, rapporti di ispezione, certificati attestanti la conformità di un centro di fabbricazione alle BPF o una dichiarazione di non conformità alle BPF.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente allegato si applicano ai medicinali di cui all'appendice 12-C.

ARTICOLO 3

Obiettivi

Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) agevolare la disponibilità di medicinali nel territorio di ciascuna delle parti;
- b) stabilire le condizioni per il riconoscimento delle ispezioni e per lo scambio e l'accettazione di documenti ufficiali relativi alle BPF tra le parti;
- c) promuovere la sanità pubblica salvaguardando la sicurezza dei pazienti come pure la salute e il benessere degli animali, mantenendo nel contempo elevati livelli di protezione dei consumatori e dell'ambiente, se del caso, promuovendo approcci normativi in linea con le pertinenti norme internazionali.

ARTICOLO 4

Norme internazionali

Le norme pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato garantiscono un elevato livello di protezione della sanità pubblica in linea con le norme, le prassi e gli orientamenti elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) e dalla Cooperazione internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH).

ARTICOLO 5

Riconoscimento delle ispezioni e accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF

1. Una parte riconosce le ispezioni effettuate dall'altra parte e accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati dall'altra parte conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli orientamenti tecnici di cui all'appendice 12-B.
2. Un'autorità di una parte può, in circostanze specifiche, decidere di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio. Tra gli esempi di simili circostanze rientrano le indicazioni di incongruenze materiali o inadeguatezze in un rapporto di ispezione, difetti di qualità individuati nella vigilanza successiva all'immissione in commercio o altre specifiche prove che suscitino grave preoccupazione in relazione alla qualità dei prodotti o alla sicurezza dei pazienti. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di una parte che decida di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità dell'altra parte dia notifica all'autorità competente dell'altra parte dei motivi della mancata accettazione e possa chiedere chiarimenti all'autorità dell'altra parte. La parte interessata provvede affinché la propria autorità si adoperi per rispondere tempestivamente alla richiesta di chiarimenti.
3. Una parte può accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità dell'altra parte per centri di fabbricazione situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio.

4. Ciascuna parte può stabilire le modalità e le condizioni alle quali accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati a norma del paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF

1. Ciascuna parte provvede affinché, qualora un'autorità di una parte richieda un documento ufficiale relativo alle BPF all'autorità dell'altra parte, l'autorità dell'altra parte si adoperi per trasmettere il documento entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta.
2. Ciascuna parte considera riservate le informazioni contenute in un documento ottenuto a norma del paragrafo 1.

ARTICOLO 7

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte ha il diritto di effettuare la propria ispezione di centri di fabbricazione la cui conformità sia stata certificata dall'altra parte.

2. Ciascuna parte provvede affinché, prima di effettuare un'ispezione a norma del paragrafo 1, l'autorità della parte che intende svolgere l'ispezione ne dia notifica per iscritto all'autorità competente dell'altra parte, informandola dei motivi di tale ispezione. L'autorità della parte che intende effettuare l'ispezione si adopera per darne notifica per iscritto all'autorità dell'altra parte almeno 30 giorni prima dell'ispezione proposta, ma può dare un preavviso più breve in situazioni urgenti. L'autorità dell'altra parte può partecipare all'ispezione.

ARTICOLO 8

Modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili

1. Ciascuna parte informa l'altra parte almeno 60 giorni prima di adottare nuove misure o modifiche in materia di buone prassi di fabbricazione riguardo alle disposizioni legislative e regolamentari e agli orientamenti tecnici di cui all'appendice 12-B.
2. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie, anche per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari, degli orientamenti tecnici o delle procedure di ispezione pertinenti in materia di buone prassi di fabbricazione, affinché ciascuna parte possa valutare se continuano a sussistere le condizioni per il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

3. La parte che, a seguito di una delle nuove misure o delle modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ritenga di non poter più riconoscere le ispezioni o accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati dall'altra parte dà notifica all'altra parte della sua intenzione di applicare l'articolo 9 e le parti avviano consultazioni in seno al gruppo di lavoro per i medicinali.
4. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite i punti di contatto designati in seno al gruppo di lavoro per i medicinali.

ARTICOLO 9

Sospensione

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, ciascuna parte ha il diritto di sospendere totalmente o parzialmente il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF dell'altra parte a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tutti o alcuni dei prodotti di cui all'appendice 12-C. Tale diritto è esercitato in modo obiettivo e argomentato. La parte che esercita tale diritto ne dà notifica all'altra parte e trasmette una giustificazione scritta. Una parte continua ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF dell'altra parte rilasciati prima di tale sospensione, salvo qualora tale parte non decida altrimenti sulla base di considerazioni relative alla salute o alla sicurezza.

2. La parte che, a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sospenda comunque il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, può farlo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non prima di 60 giorni dall'inizio delle consultazioni. Durante tale periodo di 60 giorni entrambe le parti continuano a riconoscere le ispezioni e ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità dell'altra parte.
3. In caso di sospensione del riconoscimento delle ispezioni e dell'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, su richiesta di una parte, le parti esaminano la questione in seno al gruppo di lavoro per i medicinali e si adoperano per valutare eventuali misure che consentano di ripristinare il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF.

ARTICOLO 10

Cooperazione regolamentare

1. Le parti si adoperano per consultarsi, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni, in merito alle proposte volte ad apportare modifiche significative ai regolamenti tecnici o alle procedure di ispezione, comprese le modifiche che incidono sulle modalità di riconoscimento dei documenti dell'altra parte a norma dell'articolo 5 e, ove opportuno, per darsi la possibilità di formulare osservazioni rispetto a tali proposte, fatto salvo l'articolo 8.

2. Le parti si adoperano per cooperare al fine di rafforzare, sviluppare e promuovere l'adozione e l'attuazione di orientamenti scientifici o tecnici concordati a livello internazionale, anche, ove possibile, mediante la presentazione di iniziative, proposte e approcci congiunti in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali pertinenti di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 11

Modifiche delle appendici

Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice 12-A al fine di aggiornare l'elenco delle autorità, l'appendice 12-B al fine di aggiornare l'elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e degli orientamenti tecnici applicabili e l'appendice 12-C al fine di aggiornare l'elenco dei prodotti contemplati.

ARTICOLO 12

Gruppo di lavoro per i medicinali

1. Il gruppo di lavoro per i medicinali assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel monitoraggio e nel riesame dell'attuazione del presente allegato e nel garantirne il corretto funzionamento.

2. I compiti del gruppo di lavoro per i medicinali sono i seguenti:

- a) discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte;
- b) facilitare la cooperazione e gli scambi di informazioni ai fini degli articoli 8 e 10;
- c) fungere da sede per le consultazioni e le discussioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e
- e) mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato.

ARTICOLO 13

Non applicazione del meccanismo di risoluzione

La parte sesta, titolo I, del presente accordo non si applica alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente allegato.

AUTORITÀ DELLE PARTI

1) Unione europea

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Belgio	Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten / Agence fédérale des médicaments et produits de santé	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Bulgaria	Agenzia bulgara per i medicinali / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare / Българска агенция по безопасност на храните
Cechia	Istituto statale per il controllo dei medicinali / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)	Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei farmaci / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Danimarca	Agenzia danese per i medicinali / Laegemiddelstyrelsen	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Germania	<p>Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)¹</p>	<p>Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel</p>
Estonia	<p>Agenzia statale per i medicinali / Ravimiamet</p>	<p>Cfr. autorità per i medicinali per uso umano</p>
Irlanda	<p>Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari (HPRA)</p>	<p>Cfr. autorità per i medicinali per uso umano</p>
Grecia	<p>Agenzia nazionale per i medicinali / Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)</p>	<p>Cfr. autorità per i medicinali per uso umano</p>

¹ Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, ZLG si intende riferito a tutte le autorità competenti dei Länder che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Spagna	Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici / Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ¹	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Francia	Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)	Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro - Agenzia nazionale per i medicinali veterinari / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)
Croazia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)	Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterinaria e della sicurezza alimentare / Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Italia	Agenzia Italiana del Farmaco	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari / Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

¹ Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios si intende riferita a tutte le autorità regionali competenti che rilasciano documenti ufficiali relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Cipro	Ministero della Salute - Servizi farmaceutici / Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας	Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente - Servizi veterinari / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Lettonia	Agenzia statale per i medicinali / Zāļu valsts aģentūra	Servizio alimentare e veterinario – Dipartimento di valutazione e registrazione / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Lituania	Agenzia statale per il controllo dei medicinali / Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba	Servizio statale alimentare e veterinario / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Lussemburgo	Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Ungheria	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Istituto nazionale di farmacia e nutrizione	Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)
Malta	Autorità di regolamentazione per i medicinali	Sezione per i medicinali veterinari del Laboratorio veterinario nazionale (NVL) facente capo al dipartimento per la salute e il benessere degli animali (AHWD)

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Paesi Bassi	Ispettorato per la Sanità e i giovani / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ)	Commissione di valutazione dei medicinali / Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Austria	Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare / Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Polonia	Ispettorato farmaceutico centrale / Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Portogallo	Autorità nazionale per i medicinali e i prodotti sanitari / INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P	Direzione generale alimentare e veterinaria / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)
Romania	Agenzia nazionale per i medicinali e i dispositivi medici / Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale	Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Paese:	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Slovenia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici della Repubblica di Slovenia / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Slovacchia	Istituto statale per il controllo dei medicinali / Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)	Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei medicinali / Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL)
Finlandia	Agenzia finlandese per i medicinali / Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano
Svezia	Agenzia per i prodotti medicinali / Läkemedelsverket	Cfr. autorità per i medicinali per uso umano

2) Regno Unito

Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari

Direzione per i medicinali veterinari

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DEGLI
ORIENTAMENTI TECNICI APPLICABILI IN MATERIA DI BUONE PRASSI DI
FABBRICAZIONE

1) Per l'Unione europea:

direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano¹;

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari²;

direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali a uso umano³;

regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE⁴;

¹ GU UE L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

² GU UE L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

³ GU UE L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

⁴ GU UE L 158 del 27.5.2014, pag. 1.

regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali¹;

regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004²;

direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione³;

direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari⁴;

direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano⁵;

regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano⁶;

¹ GU UE L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU UE L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

³ GU UE L 262 del 14.10.2003, pag. 22.

⁴ GU UE L 228 del 17.8.1991, pag. 70.

⁵ GU UE L 238 del 16.9.2017, pag. 44.

⁶ GU UE L 337 del 25.11.2014, pag. 1.

regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali sperimentali per uso umano nonché le modalità di ispezione¹;

ultima versione della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta nella disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea (*Rules governing medicinal products in the European Union*), volume IV, e della raccolta di procedure comunitarie sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni.

2) Per il Regno Unito:

The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916)

The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031)

The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033)

¹ GU UE L 238 del 16.9.2017, pag. 12.

I regolamenti sulle buone prassi di fabbricazione elaborati a norma del regolamento B17 e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione pubblicati a norma del regolamento C17, della legge *Human Medicines Regulations 2012*

I principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione applicabili ai fini della legge *Veterinary Medicines Regulations 2013, Schedule 2*.

PRODOTTI CONTEMPLATI

Medicinali per uso umano e per uso veterinario:

- medicinali per uso umano o per uso veterinario immessi in commercio, compresi i prodotti biologici e immunologici per uso umano e veterinario immessi in commercio,
- medicinali per terapie avanzate,
- sostanze farmaceutiche attive per uso umano o veterinario,
- medicinali in fase di sperimentazione.

SOSTANZE CHIMICHE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità responsabili":
 - i) per l'Unione: la Commissione europea;
 - ii) per il Regno Unito: il governo del Regno Unito;

- b) "GHS delle Nazioni Unite": il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica agli scambi, alla regolamentazione, all'importazione e all'esportazione di sostanze chimiche tra l'Unione e il Regno Unito con riferimento alla registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione, approvazione, classificazione, etichettatura e all'imballaggio di tali sostanze.

ARTICOLO 3

Obiettivi

1. Gli obiettivi del presente allegato sono:
 - a) agevolare gli scambi di sostanze chimiche e prodotti correlati tra le parti;
 - b) garantire livelli elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale; e
 - c) consentire la cooperazione tra le autorità responsabili dell'Unione e del Regno Unito.
2. Le parti riconoscono che gli impegni assunti nell'ambito del presente allegato non impediscono all'una o all'altra parte di stabilire le proprie priorità di regolamentazione delle sostanze chimiche, anche fissando i propri livelli di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

ARTICOLO 4

Organizzazioni e organi internazionali pertinenti

Le parti riconoscono la pertinenza di organizzazioni e organi internazionali, segnatamente l'OCSE e il sottocomitato di esperti sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (SCEGHS) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), per l'elaborazione di orientamenti scientifici e tecnici in materia di sostanze chimiche.

ARTICOLO 5

Partecipazione alle organizzazioni e agli organi internazionali pertinenti e sviluppi normativi

1. Le parti contribuiscono attivamente all'elaborazione degli orientamenti scientifici o tecnici di cui all'articolo 4 per quanto concerne la valutazione dei pericoli e dei rischi delle sostanze chimiche e i formati per documentare gli esiti di tali valutazioni.
2. Ciascuna parte attua gli orientamenti emanati dalle organizzazioni e dagli organi internazionali di cui all'articolo 4, a meno che tali orientamenti siano inefficaci o inadeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi legittimi della parte.

ARTICOLO 6

Classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

1. Ciascuna parte attua il GHS delle Nazioni Unite nella misura che ritiene fattibile all'interno del proprio sistema, anche per le sostanze chimiche che esulano dall'ambito di applicazione del presente allegato, tranne quando sussistono motivi specifici per applicare un diverso sistema di etichettatura per determinati prodotti chimici allo stato finito destinati all'utilizzatore finale. Ciascuna parte aggiorna periodicamente la propria attuazione sulla base delle revisioni periodiche del GHS delle Nazioni Unite.
2. L'autorità responsabile di una parte che intenda classificare singole sostanze conformemente alle proprie norme e procedure dà all'autorità responsabile dell'altra parte la possibilità di esprimersi al riguardo in conformità di tali norme e procedure entro i termini applicabili.
3. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico, conformemente alle proprie norme e procedure, informazioni sulle proprie procedure connesse alla classificazione delle sostanze. Ciascuna parte si adopera per rispondere alle osservazioni ricevute dall'altra parte in conformità del paragrafo 2.
4. Nulla nel presente articolo obbliga l'una o l'altra parte a raggiungere risultati particolari per quanto riguarda l'attuazione del GHS delle Nazioni Unite nel proprio territorio o la classificazione di una data sostanza, né ad anticipare, sospendere o ritardare le rispettive procedure e i rispettivi processi decisionali.

ARTICOLO 7

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che la cooperazione volontaria nel settore della regolamentazione delle sostanze chimiche può agevolare gli scambi a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell'ambiente e contribuire a migliorare la protezione della salute umana e animale.
2. Le parti si impegnano ad agevolare lo scambio di informazioni non riservate tra le autorità responsabili, anche mediante la cooperazione in materia di formati elettronici e strumenti usati per la memorizzazione dei dati.
3. Le parti cooperano, ove opportuno, al fine di rafforzare, sviluppare e promuovere l'adozione e l'attuazione di orientamenti scientifici o tecnici convenuti a livello internazionale, se possibile anche attraverso la presentazione di iniziative, proposte e approcci congiunti in seno alle organizzazioni e agli organi internazionali pertinenti, segnatamente quelli di cui all'articolo 4.
4. Se entrambe le parti lo ritengono vantaggioso, esse cooperano nella divulgazione di dati relativi alla sicurezza delle sostanze chimiche e mettono tali informazioni a disposizione del pubblico allo scopo di garantire che siano facilmente accessibili e comprensibili da parte di diversi gruppi di destinatari. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni non riservate disponibili sulla sicurezza delle sostanze chimiche.

5. Su richiesta di una delle parti e se l'altra parte accetta, le parti avviano consultazioni sulle informazioni e i dati scientifici nel contesto delle questioni nuove ed emergenti connesse ai pericoli o ai rischi che le sostanze chimiche comportano per la salute umana o l'ambiente, al fine di creare un bagaglio comune di conoscenze e promuovere, se e per quanto possibile, una comprensione comune della scienza afferente a tali questioni.

ARTICOLO 8

Scambio di informazioni

Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi.

PRODOTTI BIOLOGICI

ARTICOLO 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni e le procedure volte a promuovere gli scambi di prodotti biologici conformemente ai principi di non discriminazione e reciprocità, per mezzo del riconoscimento, a opera delle parti, dell'equivalenza delle rispettive disposizioni legislative.
2. Il presente allegato si applica ai prodotti biologici figuranti nelle appendici 14-A e 14-B che sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici 14-A, 14-B, 14-C e 14-D.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità competente": l'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D e che è responsabile dell'attuazione del presente allegato;
- b) "autorità di controllo": l'autorità alla quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per le ispezioni e le certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D;
- c) "organo di controllo": l'ente riconosciuto dall'autorità competente per eseguire ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D; e
- d) "equivalenza": la capacità di disposizioni legislative, disposizioni regolamentari e prescrizioni diverse, nonché di sistemi di ispezione e certificazione diversi, di conseguire gli stessi obiettivi.

ARTICOLO 3

Riconoscimento dell'equivalenza

1. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice 14-A, l'Unione riconosce le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice 14-C come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice 14-D.
2. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice 14-B, il Regno Unito riconosce le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice 14-D come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice 14-C.
3. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell'equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2023. Se, in esito al riesame, una parte non conferma l'equivalenza, il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di modifica, revoca o sostituzione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, le nuove norme sono considerate equivalenti alle norme dell'altra parte salvo obiezione di una parte secondo la procedura di cui ai paragrafi 5 e 6.

5. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dall'altra parte alla quale le ha richieste, una parte ritiene che le disposizioni legislative o regolamentari o le procedure o prassi amministrative dell'altra parte non soddisfino più le prescrizioni in materia di equivalenza, detta parte presenta all'altra parte una richiesta motivata di modifica delle disposizioni legislative o regolamentari o delle procedure o prassi amministrative in questione, e concede all'altra parte un periodo adeguato, non inferiore a tre mesi, onde garantirne l'equivalenza.
6. Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 5, la parte interessata ritiene ancora che le prescrizioni in materia di equivalenza non siano soddisfatte, essa può decidere di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti figuranti nell'appendice 14-A o 14-B.
7. La decisione di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti che figurano nell'appendice 14-A o 14-B può anche essere adottata, dopo la scadenza di un periodo di preavviso di tre mesi, se una parte ha omesso di fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 o non concorda su una revisione tra pari ai sensi dell'articolo 7.
8. Se il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso a norma del presente articolo, le parti, su richiesta di una parte, discutono la questione in sede di gruppo di lavoro per i prodotti biologici e si adoperano al massimo per valutare possibili misure che consentirebbero di ripristinare il riconoscimento dell'equivalenza.

9. Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'appendice 14-A o 14-B, l'equivalenza è discussa dal gruppo di lavoro per i prodotti biologici su richiesta di una parte.

ARTICOLO 4

Importazione e immissione sul mercato

1. L'Unione accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice 14-A e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice 14-C e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dal Regno Unito e indicato all'Unione ai sensi del paragrafo 3.
2. Il Regno Unito accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice 14-B e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice 14-D e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dall'Unione e indicato al Regno Unito ai sensi del paragrafo 3.

3. Ciascuna parte riconosce le autorità di controllo o gli organi di controllo indicati dall'altra parte come responsabili dello svolgimento dei controlli pertinenti per quanto riguarda i prodotti biologici oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3 e del rilascio del certificato di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai fini dell'importazione e dell'immissione sul mercato di tali prodotti nel territorio dell'altra parte.
4. La parte importatrice, in collaborazione con l'altra parte, assegna numeri di codice a ogni autorità di controllo od organo di controllo pertinente indicato dall'altra parte.

ARTICOLO 5

Etichettatura

1. I prodotti importati nel territorio di una parte ai sensi del presente allegato soddisfano le prescrizioni di etichettatura stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice di cui alle appendici 14-C e 14-D. Tali prodotti possono recare il logo biologico dell'Unione, qualsiasi logo biologico del Regno Unito o entrambi i loghi, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, purché siano conformi alle prescrizioni di etichettatura per il rispettivo logo o per entrambi i loghi.
2. Le parti si impegnano a evitare abusi dei termini riferiti alla produzione biologica in relazione ai prodotti biologici che sono oggetto del riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente allegato.

3. Le parti si impegnano a proteggere il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti avverso abusi o imitazioni. Le parti provvedono affinché il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito siano usati solo per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui alle appendici 14-C e 14-D.

ARTICOLO 6

Scambio di informazioni

1. Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente allegato. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ciascuna parte invia all'altra:
 - a) una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati a norma del presente allegato, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente;
 - b) una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dalle proprie autorità competenti, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente; e

- c) i dettagli delle irregolarità rilevate e delle infrazioni delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, a seconda dei casi.

2. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa:

- a) gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organi di controllo, compresi i recapiti (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet);
- b) le modifiche o le abrogazioni cui intende procedere con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche proposte delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato; e
- c) le modifiche o le abrogazioni adottate con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, le nuove disposizioni legislative o le pertinenti modifiche delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato.

ARTICOLO 7

Revisioni tra pari

1. A seguito di un preavviso di almeno sei mesi, ciascuna parte autorizza i funzionari o gli esperti designati dall'altra parte a effettuare revisioni tra pari sul suo territorio per accertare che le autorità di controllo e gli organi di controllo pertinenti espletino i controlli necessari a dare attuazione al presente allegato.
2. Ciascuna parte collabora con l'altra parte e la assiste, nella misura consentita dalle leggi applicabili, nello svolgimento delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 1, che possono comprendere visite agli uffici delle autorità di controllo e degli organi di controllo pertinenti, agli impianti di lavorazione e agli operatori certificati.

ARTICOLO 8

Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel controllare e riesaminare l'attuazione del presente allegato e nel garantirne il corretto funzionamento.

2. Le funzioni del gruppo di lavoro per i prodotti biologici sono le seguenti:
- a) discutere questioni attinenti al presente allegato su richiesta di una parte, compresa l'eventuale necessità di modifiche del presente allegato o delle sue appendici;
 - b) agevolare la cooperazione in materia di disposizioni legislative e regolamentari, norme e procedure riguardanti i prodotti biologici oggetto del presente allegato, comprese le discussioni su qualsiasi aspetto tecnico o regolamentare inerente alle regole e ai sistemi di controllo; e
 - c) condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato.

PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO
PER I QUALI L'UNIONE RICONOSCE L'EQUIVALENZA

Descrizione	Osservazioni
Prodotti vegetali non trasformati	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	Compreso il miele
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	
Sementi e materiale di moltiplicazione	

I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nel Regno Unito o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito con ingredienti coltivati nel Regno Unito o che sono stati importati nel Regno Unito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito.

PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DALL'UNIONE
PER I QUALI IL REGNO UNITO RICONOSCE L'EQUIVALENZA

Descrizione	Osservazioni
Prodotti vegetali non trasformati	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	Compreso il miele
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	
Sementi e materiale di moltiplicazione	

I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nell'Unione o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nell'Unione con ingredienti coltivati nell'Unione o che sono stati importati nell'Unione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI
BIOLOGICI APPLICABILI NEL REGNO UNITO¹

Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nel Regno Unito:

1. Regolamento (CE) n. 834/2007 conservato;
2. Regolamento (CE) n. 889/2008 conservato;
3. Regolamento (CE) n. 1235/2008 conservato;
4. regolamenti del 2009 sui prodotti biologici (SI 2009/842).

¹ I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione conservato sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI
BIOLOGICI APPLICABILI NELL'UNIONE

Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nell'Unione:

1. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91¹;
2. regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli²;
3. regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi³.

¹ GU UE L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

² GU UE L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

³ GU UE L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

SCAMBI DI VINO

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente allegato si applica ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato.
2. Ai fini del presente allegato, per "vino prodotto in" si intendono le uve fresche, il mosto di uve e il mosto di uve parzialmente fermentato che sono stati vinificati o aggiunti al vino nel territorio della parte esportatrice.

ARTICOLO 2

Definizioni dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici

1. Le pratiche enologiche per il vino raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV") sono considerate norme internazionali pertinenti ai fini del presente allegato.

2. Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo del vino prodotto nell'altra parte, se tale vino è stato prodotto conformemente a quanto segue:
 - a) definizioni dei prodotti autorizzate in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 15-A;
 - b) pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 15-A che sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV; e
 - c) pratiche enologiche e restrizioni stabilite in ciascuna parte che non sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV, elencate nell'appendice 15-B.
3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 3

Prescrizioni di certificazione per l'importazione nei territori delle parti

1. Per il vino prodotto in una parte e immesso sul mercato nell'altra parte, la documentazione e la certificazione che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte sono limitate a un certificato, figurante nell'appendice 15-C, autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.

2. Il certificato richiesto a norma del paragrafo 1 può assumere la forma di un documento elettronico. Su richiesta delle autorità competenti della parte in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Se l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non è disponibile, i dati necessari possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo.
3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice 15-C.
4. I metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'OIV sono i metodi di riferimento per la determinazione della composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.

ARTICOLO 4

Informazioni sugli alimenti e codici di lotto

1. Salvo diversamente indicato nel presente articolo, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi del presente accordo è effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.
2. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figurino alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:

- a) data di condizionamento;
- b) data di imbottigliamento;
- c) data di produzione o fabbricazione;
- d) data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti;
- e) termine minimo di conservazione e relative varianti; o
- f) data di vendita raccomandata.

In deroga al primo comma, lettera e), una parte può esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

3. Ciascuna parte provvede affinché sull'etichetta dei prodotti condizionati sia indicato un codice che consente l'identificazione del lotto cui il prodotto appartiene, a norma della legislazione della parte esportatrice del prodotto condizionato. Il codice del lotto è facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Una parte non consente la commercializzazione di prodotti condizionati che non sono conformi alle prescrizioni del presente paragrafo.

4. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni o l'indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol, se necessario, figurino su un'etichetta supplementare apposta a un contenitore per vino. Le etichette supplementari possono essere apposte al contenitore per vino dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia immesso sul mercato nel territorio della parte, purché le informazioni obbligatorie figurino integralmente e in modo preciso.
5. La parte importatrice non esige che sull'etichetta siano indicati gli allergeni che sono stati usati nella produzione del vino ma che non sono presenti nel prodotto finito.

ARTICOLO 5

Misure transitorie

Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
e
- b) da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 6

Scambio di informazioni

Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi.

ARTICOLO 7

Riesame

Al più tardi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano ulteriori misure per agevolare gli scambi di vino tra le parti.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI

Disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito¹

Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:

- a) definizioni dei prodotti:
 - i) regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
 - ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione conservato, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
 - iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 conservato, e successive modifiche;

¹ I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione conservato sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.

b) pratiche enologiche e restrizioni:

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
- ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione conservato, e successive modifiche.

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione

Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:

a) definizioni dei prodotti:

- i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione¹, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
 - iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio², e successive modifiche;
- b) pratiche enologiche e restrizioni:
- i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;

¹ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU UE L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU UE L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione¹, e successive modifiche.

¹ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU UE L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

ALTRE PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI
CONGIUNTAMENTE ACCETTATE DALLE PARTI

- 1) Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate fissate all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo.
- 2) L'aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.
- 3) Le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate stabilite all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione conservato.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL VINO IMPORTATO [DALL'UNIONE EUROPEA / DAL REGNO UNITO] VERSO [IL REGNO UNITO / L'UNIONE EUROPEA] ⁽¹⁾

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. N. progressivo ⁽²⁾
3. Importatore (nome e indirizzo)	4. Autorità competente del luogo di spedizione [nell'Unione europea / nel Regno Unito] ⁽³⁾
5. Timbro doganale (solo per uso ufficiale [dell'Unione europea / del Regno Unito])	
6. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto ⁽⁴⁾	7. Luogo di scarico (se diverso da 3)
8. Descrizione del prodotto importato ⁽⁵⁾	9. Quantità in l/hl/kg
	10. Numero di contenitori ⁽⁶⁾
11. Certificato Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate a norma dell'allegato 15 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. È stato prodotto da un produttore soggetto a ispezione e vigilanza da parte della seguente autorità competente ⁽⁷⁾ : Speditore che attesta le informazioni di cui sopra ⁽⁸⁾ Identificazione dello speditore ⁽⁹⁾ Luogo, data e firma dello speditore	

- (1) Ai sensi dell'allegato 15, articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.
- (2) Indicare il numero di tracciabilità della partita, vale a dire il numero progressivo che la identifica nei registri dell'esportatore.
- (3) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente del Regno Unito o dello Stato membro dell'Unione europea dal quale la partita è esportata che è responsabile della verifica delle informazioni contenute nel presente certificato.
- (4) Indicare il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea o del Regno Unito; specificare il modo di trasporto (nave, aereo, ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo, ecc.).
- (5) Fornire le seguenti informazioni:
 - denominazione di vendita come figura sull'etichetta;
 - nome del produttore;
 - regione viticola;
 - nome del paese di produzione (uno degli Stati membri dell'Unione europea, o Regno Unito);
 - nome dell'IG, se pertinente,
 - titolo alcolometrico volumico totale;
 - colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");
 - codice della nomenclatura combinata (codice CN).

- (6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.
- (7) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente pertinente di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Regno Unito.
- (8) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dello speditore.
- (9) Indicare:
- per l'Unione europea: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione¹;
 - per il Regno Unito: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero WSB.

¹ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU UE L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 96, PARAGRAFO 4,
SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA
DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E LE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE
E CORRETTIVE CONNESSE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema dell'Unione di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati del Regno Unito relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà.

A norma dell'articolo 96, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 96, PARAGRAFO 5,
SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE
MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 96, PARAGRAFO 4

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 4, del presente accordo.

A norma dell'articolo 96, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

ARTICOLO 1

Criteri relativi agli operatori economici autorizzati e trattamento di tali operatori

1. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato (*Authorised Economic Operator - AEO*) di cui all'articolo 110 del presente accordo sono stabiliti a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e procedurali delle parti. I criteri specificati, che sono pubblicati, comprendono i seguenti:
 - a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
 - b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; e

- d) esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
2. I criteri specificati per ottenere la qualifica di AEO non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori a parità di condizioni. Detti criteri consentono alle piccole e medie imprese di ottenere la qualifica di AEO.
3. Il programma di partenariato commerciale di cui all'articolo 110 del presente accordo comprende il seguente trattamento:
- a) si tiene favorevolmente conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte nella propria valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
 - b) si dà priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o uscita presentate da un AEO, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione;
 - c) si tiene conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte al fine di trattare l'AEO come partner sicuro al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; e

- d) ci si impegna a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui le operazioni di trasporto commerciale prioritarie cui partecipano gli AEO potrebbero essere agevolate e accelerate ove possibile dalle autorità doganali.

ARTICOLO 2

Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione

1. La qualifica di AEO nell'ambito dei programmi di partenariato commerciale dell'Unione e del Regno Unito è riconosciuta compatibile e i titolari della qualifica di AEO concessa nel quadro di ciascun programma sono trattati in conformità del disposto dell'articolo 4.
2. I programmi di partenariato commerciale in esame sono:
 - a) il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) il programma di operatore economico autorizzato del Regno Unito (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, conservato nell'ordinamento interno del Regno Unito).
3. Le autorità doganali di cui all'articolo 512, lettera a) ("autorità doganali"), sono competenti per l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.

ARTICOLO 3

Compatibilità

1. Le parti cooperano al fine di mantenere la compatibilità delle norme applicate a ciascuno dei loro programmi di partenariato commerciale con riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) la presentazione delle domande di concessione della qualifica di AEO agli operatori;
 - b) la valutazione delle domande di concessione della qualifica di AEO;
 - c) la concessione della qualifica di AEO; e
 - d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca della qualifica di AEO.

Le parti provvedono affinché le rispettive autorità doganali monitorino l'osservanza delle condizioni e dei criteri pertinenti da parte dell'operatore economico autorizzato.

2. Le parti elaborano un programma di lavoro comune che stabilisce un numero minimo di convalide comuni dei titolari di una qualifica di AEO concessa nell'ambito di ciascun programma di partenariato commerciale da completare al più tardi entro la fine del 2021.

3. Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.

ARTICOLO 4

Trattamento dei titolari della qualifica

1. Ciascuna parte accorda un trattamento comparabile a quello riservato agli AEO nell'ambito del programma di partenariato commerciale dell'altra parte. Tale trattamento comprende in particolare il trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. Ciascuna parte può sospendere il trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, riservato a un AEO nell'ambito del programma di partenariato commerciale dell'altra parte in virtù del presente accordo se l'AEO cessa di conformarsi alle prescrizioni giuridiche. Tale sospensione è comunicata senza indugio all'altra autorità doganale trasmettendo, se del caso, ulteriori informazioni sui motivi della sospensione.
3. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte nei casi in cui constata un'irregolarità commessa da un AEO autorizzato dall'altra autorità doganale per permettere a questa di adottare una decisione informata sull'eventuale revoca o sospensione dell'adesione dell'operatore interessato.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni e comunicazione

1. Le parti si adoperano per comunicare efficacemente tra loro nell'attuazione del presente accordo. Esse si scambiano informazioni e favoriscono la comunicazione in merito ai rispettivi programmi di partenariato commerciale, in particolare:
 - a) trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi di partenariato commerciale;
 - b) impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento;
 - c) designando i punti di contatto per i rispettivi programmi di partenariato commerciale e fornendo all'altra parte i recapiti di tali punti di contatto; e
 - d) agevolando un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'*Her Majesty's Revenue and Customs*, al fine di migliorare le prassi in materia di gestione dei rischi nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale con riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli AEO.
2. Le informazioni e i relativi dati sono scambiati sistematicamente per via elettronica.

3. I dati da scambiare riguardanti gli AEO comprendono:
- a) nome;
 - b) indirizzo;
 - c) status dell'adesione;
 - d) data di convalida o di autorizzazione;
 - e) sospensioni e revoche;
 - f) numero unico di autorizzazione o identificazione (in una forma stabilita di comune accordo dalle autorità doganali); e
 - g) altre informazioni che possono essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, se del caso, delle necessarie garanzie.

Lo scambio di dati ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo.

4. Le parti si adoperano al meglio al fine di stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un'intesa per lo scambio completamente automatizzato dei dati di cui al paragrafo 3 e in ogni caso attuano tale intesa entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 6

Trattamento dei dati

Tutti gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente allegato sono soggetti mutatis mutandis alla riservatezza e alla protezione delle informazioni di cui all'articolo 12 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

ARTICOLO 7

Consultazione e verifica

Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina regolarmente l'attuazione delle disposizioni di cui al presente allegato. Tale riesame comprende:

- a) convalide comuni delle qualifiche di AEO concesse da ciascuna parte per individuare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione del presente allegato;
- b) scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori.

ARTICOLO 8

Sospensione e interruzione

1. Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 2 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) prima che il presente accordo entri in vigore o entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, l'altra parte ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state valutate al fine di stabilire che i programmi di partenariato commerciale sono compatibili, tali da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non sono operative.
2. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), una parte può sospendere il riconoscimento previsto all'articolo 2, paragrafo 1, 60 giorni dopo aver notificato la propria intenzione all'altra parte.
3. Se una parte notifica la propria intenzione di sospendere il riconoscimento previsto all'articolo 2, paragrafo 1, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra parte può chiedere che si svolgano consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Dette consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

4. Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 5 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- a) l'altra parte modifica il proprio programma AEO o l'attuazione di tale programma in modo tale da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - b) le convalide comuni indicate all'articolo 3, paragrafo 2, non confermano la compatibilità dei programmi AEO delle parti.
5. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), una parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte nel contesto del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Dette consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Una parte che, 90 giorni dopo la richiesta, continui a ritenere che sia venuta meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può notificare all'altra parte l'intenzione di sospendere il riconoscimento del suo programma. La sospensione prende effetto 30 giorni dopo la data della notifica.
-